

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINI DA SVOLGERE PRESSO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI – S.C. CHIRURGIA MELANOMI E TUMORI OCULARI DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA ONCOLOGICA STRUTTURA SANITARIA NON INCLUSA NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO.

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

VISTO il D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

VISTO l'art. 38, comma 2, del D.lgs. 368/99, che stabilisce "le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 502 e successive modifiche";

VISTO l'art. 40 del D.lgs n.368/99;

VISTO il Decreto del Miur n. 68 del 04/02/2015 concernente il riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTO il D.l. n. 402 del 13.06.2017; 99 con cui si identificano i requisiti e gli standard delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della Scuola

CONSIDERATO che l'allegato 1 al Decreto n.402/17 consente, al fine di completare la rete formativa delle strutture che concorrono alla formazione degli specializzandi di ciascuna Scuola, l'utilizzo di strutture di sede della scuola di specializzazione cioè a direzione universitaria e l'utilizzo di strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede dette strutture collegate che possono essere sia a direzione universitaria che extrauniversitaria sia nella stessa azienda ospedaliera e presenti,

altresì, a livello territoriale. Tali strutture di sede e collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportate alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale;

CONSIDERATO che nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette complementari, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. Tali strutture complementari a differenza di quelle di sede e collegate possono anche essere non accreditate dall'Osservatorio Nazionale ma in ogni caso dette strutture, al pari di quelle di sede e collegate, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il, S.S.N.;

CONSIDERATO che, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con SSN;

VISTA la delibera del 25.09.2017, con cui il Consiglio della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha approvato lo schema del testo di convenzione ai sensi del D.I. n.402/17;

VISTA la delibera del 30.01.18, con cui il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha approvato lo schema del testo di convenzione in parola, ai sensi del D.I.n.402/17;

VISTA la delibera del 21.02.2018, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha approvato lo schema del testo di convenzione in parola, ai sensi del D.I.n.402/17;

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia degli studi di Bari Aldo Moro del 28/12/2023 che propone il convenzionamento tra la suddetta scuola di specializzazione e la S.C. Chirurgia Melanomi e Tumori Oculari Dipartimento di Chirurgia Oncologica Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori struttura accreditata non facente parte della rete formativa della suddetta Scuola ,

VISTA la nota del 25/10/2023 a firma della **Dott.ssa Martina Angi**, Direttore S.S. Chirurgia Oncologica Oculare S.C. Chirurgia Melanomi e Tumori Oculari Dipartimento di Chirurgia Oncologica Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori con cui esprime parere favorevole alla sottoscrizione della suddetta Convenzione extra rete formativa dal 01/04/2024 al fine di completare la formazione della Dott.ssa Alice Carra specializzanda iscritta alla Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro presso la suddetta struttura.

CONSIDERATO che con la predetta nota il Rappresentante legale della suddetta struttura sanitaria dichiara che la S.C. Chirurgia Melanomi e Tumori Oculari Dipartimento di Chirurgia Oncologica Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori è in possesso dei requisiti previsti dal D.I. n.402/2017 e che il tutor individuato seguirà i medici in formazione specialistica presso la suddetta struttura idonea a contribuire al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi di Bari;

VISTO che tale struttura non fa parte della rete formativa di altro Ateneo

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, con sede legale in Bari, P.zza Umberto I n. 1, codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Stefano Bronzini nato a Roma il 10 luglio 1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

E

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori con sede legale in Via Giacomo Venezian, 1, 20133 Milano MI C.F. 80018230153 e P.IVA 04376350155, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante dott. Gustavo Galmozzi, nato a Lodi il 20 gennaio 1951, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formative professionalizzante la dott.ssa Alice Carra, medico in formazione specialistica iscritta alla Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, al fine di contribuire al raggiungimento o al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici in formazione.

Il periodo di formazione della predetta dottoressa avrà durata di 6 mesi, dal 1 aprile 2024 al 30 settembre 2024. Il progetto formativo individuale sottoscritto dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi di Bari sarà allegato alla presente convenzione.

Art. 3 -

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di specializzazione in Oftalmologia il soggetto ospitante mette a disposizione del medico in formazione il personale e le attrezzature della propria struttura. Il tutor designato che affiancherà il medico in formazione presso la suddetta struttura è la **Dott.ssa Martina Angi, MD PhD Direttore S.S. Chirurgia Oncologica Oculare**

Art. 4 -

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore e sotto il suo diretto controllo, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impegnato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura ospitante sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili dell'Azienda.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del S.S.N. a tempo pieno, indicato in 38 ore settimanali, comprensivo delle ore di lezioni che si svolgono presso la sede della Scuola e della eventuale partecipazione ad eventi formativi. Le assenze per malattia e gravidanza sono regolate dal D.Lgs n.368/99. Le attività e gli interventi sono controllati e illustrati con un giudizio sulle capacità e attitudini, oltre che controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione a cura del tutor e quindi certificati dal dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica, volta per volta, espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

Art. 5 -

L'attività di formazione degli specializzandi presso la struttura ospitante non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del medico in formazione è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante. Il periodo di formazione fuori rete formativa non potrà superare i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni della durata della Scuola di specializzazione a cui lo specializzando è iscritto.

Ai medici in formazione specialistica è consentito l'accesso alla mensa aziendale ed alle strutture logistiche di supporto all'attività assistenziale, secondo le modalità e alle condizioni stabilite per il personale dell'Ente ospitante.

Art. 6-

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il Tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore" e, durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla Convenzione è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall'Ente Ospitante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire al medico in formazione specialistica in tirocinio, mentre l'Ente si impegna ad assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui il medico in formazione viene destinato e alla mansione assegnatagli.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Art. 7-

La copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nell'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, è regolamentata dall'art.41, comma 3, del D.Lgs n.368/99 e successive modificazioni.

Le predette coperture assicurative non si estendono tuttavia alle ipotesi di responsabilità civile derivante da dolo o colpa grave che restano a carico dello specializzando.

Art. 8-

Il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, viene corrisposto esclusivamente dall'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 9 –

Sulla base del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni, i medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dell'Azienda, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Le Parti sono titolari autonomi del trattamento e, ove dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

La Fondazione designerà i medici specialisti in formazione quali persone autorizzate al trattamento dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e della vigente normativa nazionale (D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018). Questi soggetti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e dovranno osservare diligentemente le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali

Art.10

La presente convenzione entra in vigore data della sua sottoscrizione e ha validità corrispondente al periodo di formazione della dott.ssa Alice Carra, con possibilità di disdetta di una delle parti da inviare con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza..

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Il presente atto è suscettibile di integrazioni e/o modificazioni in presenza di leggi e/o regolamenti sopraggiunti, ovvero alla luce di indicazioni e/o prescrizioni degli Osservatori Nazionale e Regionale per la formazione medico specialistica.

Qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Le spese di bollo e di registro del presente atto gravano sul soggetto promotore che se le assume.

L'atto sarà registrato in casi d'uso, ai sensi dell'art.4 della Tariffa parte II allegata al D.P.R. n.131/1986.

Bari, lì _____

IL RETTORE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"

Prof. Stefano Bronzini

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Gustavo Galmozzi
